

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09444

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 395 del 16/11/2010

Firmatari

Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/11/2010

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BELTRANDI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	16/11/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO	16/11/2010
MECACCI MATTEO	PARTITO DEMOCRATICO	16/11/2010
TURCO MAURIZIO	PARTITO DEMOCRATICO	16/11/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA	PARTITO DEMOCRATICO	16/11/2010

Destinatari

Ministero destinatario:

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA delegato in data 16/11/2010

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09444
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 16 novembre 2010, seduta n.395

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e
ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della giustizia.

- Per sapere - premesso che:

da anni 'l Gazetin, giornale indipendente di cronaca civile - edito dalla Società LABOS Cooperativa laboratorio sociale in Morbegno (Sondrio) - si sta occupando di casi di mala giustizia, tra cui le drammatiche vicende occorse alle famiglie di Gianoncelli Franco e Gianoncelli Peppino (deceduto nel 2001), dichiarati falliti dal tribunale di Sondrio in data 3 dicembre 1997, a seguito del fallimento della società Gianoncelli Franco Peppino & Bruno s.n.c. di cui erano soci;

avendo, il giornale, seguito e documentato tali vicende, il curatore del predetto fallimento, dottor Marco Cottica, promuoveva causa civile nei confronti dei signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, rispettivamente direttore e redattore del periodico 'l Gazetin, sentendosi diffamato da taluni articoli, pubblicati a cura del «Comitato Insieme per la Giustizia» (associazione di volontariato) e della redazione su 'l Gazetin nel periodo tra il settembre 2000 e l'aprile 2001 (archiviati on line nella documentazione del «Caso fallimento Gianoncelli» sul sito web del giornale medesimo);

il tribunale di Sondrio, in persona del giudice dottor Fabio Giorgi, a seguito di approfondito dibattimento con l'escussione di testi, rigettava la domanda del dottor Cottica, escludendo la sussistenza di qualsivoglia carattere diffamatorio degli articoli incriminati e accertando il rigoroso rispetto della verità storica dei fatti relazionati nei medesimi. Nel corso del procedimento il curatore proponeva altresì, per uno degli stessi articoli (per il quale artatamente presumeva ancora sussistessero i termini previsti dalla legge per agire) e per un nuovo commento del direttore del periodico circa la causa civile intentata, due querele penali, entrambe archiviate dai GIP su richieste ampiamente motivate dei pubblici ministeri;

la Corte d'appello di Milano, senza approfondimenti probatori ulteriori ma basando il sommario esame su un testo fantasioso che estrapolava e diversamente combinava talune espressioni tratte dagli articoli senza attenersi fedelmente al testo letterale degli stessi, riteneva sussistente il reato di diffamazione (avverso la predetta sentenza è stato presentato ricorso in Cassazione);

la Cooperativa LABOS, stante la provvisoria esecutività della sentenza della corte d'appello, ha dovuto versare al curatore dottor Marco Cottica un importo di 29.055,23 euro (superiore alle entrate di un anno di attività);

i signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, sempre in reazione alle vicende Gianoncelli, in data 25 novembre 2009 sono stati condannati penalmente dal tribunale di Brescia, rispettivamente alla pena di euro 400,00 ed euro 600,00 di multa, per avere criticato con un articolo pubblicato su 'l Gazetin del mese di agosto 2004 («Fanfarillo "one self man"»), l'operato del giudice delegato al fallimento, dottor Fabrizio Fanfarillo, e sono stati condannati alle spese di giudizio (euro 3.375,00) e al risarcimento danni (euro 10.000,00). La sentenza è stata appellata;

dal 31 gennaio 2010 (come si apprenderà poi) il dottor Fanfarillo è sollevato dalla funzione di giudice delegato al fallimento Gianoncelli avendo «mutato funzioni in ragione di modifiche tabellari»;

il dottor Marco Cottica, nel mese di dicembre 2009, manifestando l'intenzione di promuovere (per i medesimi articoli inerenti la causa promossa nel 2001) nuova causa di merito (con nuova richiesta, quindi, di risarcimento danni per lo stesso titolo), facendo riferimento alla sentenza della corte d'appello (pronunciata nel 2008 e non ancora definitiva) ha chiesto (con dieci anni di ritardo), con ricorso d'urgenza al tribunale di Sondrio che i predetti articoli venissero rimossi dall'archivio on line del giornale;

il ricorso veniva assegnato in un primo tempo al giudice Fabio Giorgi, il quale chiedeva di potersi

astenersi motivando che aveva deciso (con esito favorevole per la Labos) il precedente giudizio e che riteneva insussistente il carattere diffamatorio degli articoli, nonostante il diverso avviso della corte d'appello di Milano;

la vertenza veniva successivamente assegnata al giudice dottor Pietro Paci, il quale, allorché il dottor Cottica aveva promosso la precedente causa (nel 2001) per gli stessi articoli, aveva chiesto di astenersi motivando di avere «instaurato e consolidato con il detto professionista un cordiale rapporto di amicizia». «Tale rapporto», proseguiva il giudice nella richiesta del 24 ottobre 2001, «per comune passione sportiva, ha reso consuetudinaria una frequentazione presso il "Tennis Club" di Sondrio fra il sottoscritto, il dottor Cottica ed altri amici»;

il giudice dottor Paci, espressamente invitato dal difensore della cooperativa Labos ad astenersi, non ravvisando evidentemente più sussistenti i presupposti che lo avevano indotto nel 2001 a rinunciare al giudizio, in data 12 marzo 2010 decideva il ricorso d'urgenza proposto dal dottor Marco Cottica, ordinando, si legge nel provvedimento, «alla Cooperativa Laboratorio Sociale (LABOS) di porre fine, quale società editrice del sito internet www.labos.valtellina.net, alla condotta illecita perpetrata in danno di Cottica Marco all'uopo rimuovendo dal medesimo sito gli articoli apparsi sul settimanale "l' Gazetin" da settembre 2000 a gennaio 2001 articoli ai quali fa riferimento il ricorrente e che sono stati oggetto di giudizio da parte della Corte d'Appello di Milano nella sentenza sopra citata» e condannava «la suddetta Cooperativa a rifondere al ricorrente le spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3.601,12 di cui euro 1.915,00 per onorari»;

a diffusione della notizia e relativi commenti da parte di taluni organi di stampa, i senatori Marco Perduca e Donatella Poretti presentavano interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro della giustizia in data 27 aprile 2010 (atto n. 4-03061, seduta n. 366); interrogazione alla quale fino a questo momento non risulta essere data alcuna risposta;

a seguito di reclamo proposto dai signori Mottarelli e Sansi, il tribunale di Sondrio, con ordinanza 17 maggio 2010 (comunicata alle parti il 10 giugno 2010), revocava il provvedimento emesso dal dottor Paci il 12 marzo 2010 condannando il dottor Cottica a rifondere alla Cooperativa LABOS la metà delle spese di lite;

il giorno successivo - a mezzo raccomandata del legale avvocato Bonomo del 18 maggio 2010 - il giudice dottor Fabrizio Fanfarillo comunicava volontà di agire giudizialmente nei confronti di autore (Enea Sansi) ed editore (LABOS) dell'articolo pubblicato sul numero di giugno 2008 del Gazetin dal titolo «Dopo il Curatore ora è il Giudice a querelare il giornale», salvo la pubblicazione di una «dichiarazione di scuse» e il «risarcimento del danno cagionato» al medesimo. A stretto giro di posta editore/autore rispondevano offrendo, benché ampiamente scaduti termini di legge (articolo risalente a due anni prima), completa disponibilità a pubblicare risposta/rettifica ex articolo 8 legge n. 47 del 1948;

in data 10 settembre 2010 il giudice dottor Fanfarillo mandava a notificare atto di citazione in giudizio di Enea Sansi e cooperativa LABOS (tribunale di Brescia, prima udienza fissata per il 12 gennaio 2011) indicando in euro 30.000,00 il danno non patrimoniale patito dall'attore;

il 13 settembre 2010 (iniziativa preannunciata con comunicato del 9, reso pubblico il 10 settembre 2010) Radicali Sondrio e Avanti Diritto Onlus tengono una manifestazione davanti a Palazzo di Giustizia di Sondrio con distribuzione di una lettera aperta al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica, consegnata agli uffici quella stessa mattina. Quel giorno era in programma il «pignoramento» dell'appartamento della signora Patrizia Gianoncelli (una della «terza generazione di Gianoncelli» cui si faceva riferimento nell'articolo dell'agosto 2004), inopinatamente

coinvolta nella serie innumerevole di cause e procedimenti innestati sulla procedura fallimentare;

in data 28 settembre 2010 anche il curatore, dottor Marco Cottica, mandava a notificare nuovo atto di citazione in giudizio di Vanna Mottarelli, ritenuta «uno dei componenti di spicco del comitato firmatario degli articoli in questione» ed «essa stessa autrice di alcuni pezzi», di Enea Sansi, quale direttore responsabile del periodico, e della società editrice Cooperativa LABOS, per gli stessi articoli pubblicati tra il settembre 2000 e l'aprile 2001, ritenuti diffamatori dalla corte d'appello di Milano (ora in Cassazione) e raccolti nell'archivio web del giornale, circostanza per la quale aveva inutilmente promosso la procedura cautelare nel dicembre 2009, per l'appunto preannunciando l'odierna «causa di merito». La prima udienza avanti il tribunale di Sondrio è fissata per il 26 gennaio 2001 e il dottor Cottica chiede risarcimento dei danni subiti - per diffusione e permanenza degli articoli su internet - quantificati in 25.000,00 euro;

il Ministro interrogato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006, ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di magistrati eventualmente incorsi in illeciti disciplinari di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo;

i fatti denunciati negli articoli de 'l Gazetin sono stati posti in essere dal curatore e dal giudice delegato dei fallimenti Gianoncelli, soggetti entrambi che istituzionalmente agiscono in rappresentanza dello Stato (Ministero della giustizia) per finalità di pubblico interesse;

a giudizio degli interroganti è abnorme, ovvero equiparabile a sequestro di stampa, il contenuto del provvedimento, con cui il giudice dottor Pietro Paci - in accoglimento di ricorso d'urgenza proposto dal dottor Marco Cottica, al quale, per sua stessa ammissione, era legato da sentimenti di cordiale amicizia, e a seguito di «accertamento sommario» trattandosi di procedura cautelare - ha ordinato, con provvedimento del 12 marzo 2010, la rimozione dall'archivio on line de 'l Gazetin di articoli pubblicati dieci anni prima e già oggetto di condanna con sentenza della Corte d'appello attualmente al vaglio della Corte di cassazione;

quanto alla ratio stessa del provvedimento d'urgenza, va rilevato che esso viene emesso nonostante: a) la domanda fosse stata formulata con dieci anni di ritardo; b) l'odierno reclamante, dottor Marco Cottica, non avesse chiesto nel corso della causa da lui promossa nel 2001 (né, peraltro, successivamente) la rimozione degli articoli catalogati nell'archivio on line; c) la Corte d'appello nulla avesse pronunciato riguardo alla rimozione degli articoli on line (né, peraltro, dei medesimi articoli in edizione cartacea); d) il ricorso pendente in Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello -:

se il Ministro interrogato ritenga di dover promuovere un'attività ispettiva finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per attivare, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006, azione disciplinare nei confronti di magistrati che in relazione alle vicende in premessa siano eventualmente incorsi in illeciti di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo.(4-09444)